

Bruxelles, 8 gennaio 2025
(OR. en)

16990/24
PV CONS 69
TRANS 551
TELECOM 385
ENER 609

PROGETTO DI PROCESSO VERBALE

CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA
(Trasporti, telecomunicazioni e energia)

16 dicembre 2024

1. Adozione dell'ordine del giorno

Il Consiglio ha adottato l'ordine del giorno che figura nel documento 16716/24.

2. Approvazione dei punti "A"

a) Elenco non legislativo 16782/24

Il Consiglio ha adottato tutti i punti "A" elencati nel documento summenzionato, compresi tutti i documenti linguistici COR e REV presentati per adozione.

Una dichiarazione relativa a tali punti figura nell'addendum.

b) Elenco legislativo (deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del trattato sull'Unione europea) 16783/24

Trasporti

1. **Direttiva che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale**  16534/1/24 REV 1 + REV 1 ADD 1 PE-CONS 77/24 TRANS
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte prima, dell'11.12.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'astensione della Germania e del Lussemburgo (base giuridica: articolo 91, paragrafo 1, lettera c), TFUE).

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Economia e finanza

2. **Regolamento sulle armi da fuoco (rifusione)**  16477/24 + ADD 1 PE-CONS 87/24 UD
Adozione dell'atto legislativo
approvato dal Coreper, parte seconda, dell'11.12.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'astensione della Cechia e della Slovacchia (base giuridica: articoli 33 e 207 TFUE).

Una dichiarazione relativa a questo punto figura nell'allegato.

Ambiente

3. **Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE**  16533/24 + ADD 1
PE-CONS 73/24
ENV

Adozione dell'atto legislativo

approvato dal Coreper, parte prima, dell'11.12.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con l'astensione di Malta e dell'Austria (base giuridica: articolo 114 TFUE).

Le dichiarazioni relative a questo punto figurano nell'allegato.

Mercato interno e industria

4. **Regolamento relativo alle macchine mobili non stradali**  16483/24
Adozione dell'atto legislativo
PE-CONS 71/24
MI
approvato dal Coreper, parte prima, dell'11.12.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con il voto contrario della Slovacchia (base giuridica: articolo 114 TFUE).

5. **Direttiva recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario**  16479/24
Adozione dell'atto legislativo
PE-CONS 74/24
DRS
approvato dal Coreper, parte prima, dell'11.12.2024

Il Consiglio ha approvato la posizione del Parlamento europeo in prima lettura e l'atto proposto è stato adottato a norma dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (base giuridica: articolo 50, paragrafi 1 e 2, e articolo 114 TFUE).

Attività non legislative

3. Energia geotermica

- a) **Relazione sul futuro dell'energia geotermica dell'Agencia internazionale per l'energia (AIE)¹** [2] 16797/24
Presentazione a cura del direttore esecutivo dell'AIE

Il Consiglio ha preso atto della presentazione, da parte del direttore esecutivo dell'AIE, della relazione sul futuro dell'energia geotermica dell'Agencia internazionale per l'energia (AIE).

- b) **Conclusioni sulla promozione dell'energia geotermica** [2] 16248/24
Approvazione

Il Consiglio ha approvato le conclusioni sulla promozione dell'energia geotermica.

4. **Il futuro della politica energetica in vista di un'autentica Unione dell'energia** [2] 16291/24
Scambio di opinioni

Il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sul futuro della politica energetica in vista di un'autentica Unione dell'energia.

Varie

5. a) **Seguito del piano d'azione per le infrastrutture di rete** [2] 16690/24
Informazioni fornite dalla Commissione e dalla presidenza 16730/24

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla Commissione e dalla presidenza.

- b) **Conferenza sul piano strategico per le tecnologie energetiche (piano SET) (Budapest, 14-15 novembre 2024)** [2] 16691/24
Informazioni fornite dalla presidenza

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dalla presidenza.

¹ Alla presenza del direttore esecutivo dell'AIE.

- c) **Verso l'esportazione di combustibili più puliti:
un impegno a favore della salute pubblica
e dell'ambiente** ☐ 16729/24
Informazioni fornite da Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi

Il Consiglio ha preso atto delle informazioni fornite dal Belgio, dal Lussemburgo e dai Paesi Bassi.

- d) **Impatto del corrispettivo di neutralità per lo stoccaggio
del gas e necessità di un migliore coordinamento a livello
europeo** 16688/24
Informazioni fornite da Austria, Cechia e Slovacchia
- e) **Preparazione all'inverno 2024/2025 e sicurezza
dell'approvvigionamento** 16731/24
Informazioni fornite dalla Commissione
- f) **Recenti sviluppi nel settore delle relazioni esterne
in materia di energia** 16723/24
Informazioni fornite dalla Commissione
- g) **Programma di lavoro della presidenza entrante**
Informazioni fornite dalla Polonia

☐ Dibattito pubblico proposto dalla presidenza (articolo 8, paragrafo 2, del regolamento interno del Consiglio)

Dichiarazioni relative ai punti "A" legislativi di cui al doc. 16783/24

Punto 1 dell'elenco dei punti "A": **Direttiva che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DELLA GERMANIA

"La Germania accoglie con grande favore l'obiettivo della direttiva di migliorare la sicurezza stradale. In particolare, la possibile futura cooperazione transfrontaliera ai fini dell'identificazione degli autori di infrazioni stradali comporterà una migliore applicazione delle sanzioni per le infrazioni stradali e un migliore perseguimento delle stesse.

Il motivo dell'astensione della Germania risiede nel fatto che il regime di assistenza reciproca per l'applicazione di sanzioni pecuniarie non è stato purtroppo discusso in seno agli organi competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'ambito del quadro giuridico vigente (decisione quadro 2005/214/GAI). Di conseguenza, le norme relative all'assistenza in materia di applicazione contengono ora divergenze e riduzioni ingiustificate nel livello di protezione delle persone interessate. In sede di attuazione, ciò comporterà purtroppo un notevole onere aggiuntivo in ordine all'applicazione."

Punto 2 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento sulle armi da fuoco (rifusione)**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DI CECCHIA E SLOVACCHIA

"La Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno sempre sostenuto la proposta, con alcune eccezioni per quanto riguarda l'ambito di applicazione, la digitalizzazione, i regimi di semplificazione, la durata delle autorizzazioni, ecc. La Repubblica ceca e la Repubblica slovacca si compiacciono del fatto che la maggior parte delle loro proposte siano state accettate anche durante i triloghi. Entrambi gli Stati membri hanno inoltre espresso la loro disponibilità al compromesso.

D'altro canto, abbiamo chiesto di modificare l'ambito di applicazione della proposta al fine di escludere tutte le armi da fuoco figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea dall'ambito di applicazione del regolamento, in linea con quanto avevamo già espresso durante i negoziati. Per raggiungere la certezza del diritto e risparmiare sulle spese, sia pubbliche che private, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca hanno proposto di escludere dall'ambito di applicazione della proposta l'importazione e l'esportazione delle armi da fuoco elencate sia nell'allegato I che nell'elenco comune delle attrezzature militari.

La Repubblica ceca e la Repubblica slovacca ritengono che avere a che fare con procedure diverse per l'importazione e l'esportazione sarebbe fonte di confusione per l'industria e le imprese. Un richiedente che si occupa delle stesse merci si troverebbe a dover chiedere un'autorizzazione all'esportazione a norma della legislazione nazionale in materia di esportazioni di attrezzature militari, ulteriormente disciplinate dalla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, e un'autorizzazione all'importazione a norma del regolamento. Gli obblighi connessi alle diverse procedure sarebbero diversi, il che potrebbe comportare oneri aggiuntivi per le imprese. Le autorità si troverebbero ad affrontare problemi relativi all'ispezione e alla raccolta dei dati, come pure al rilascio o alla conferma dei certificati.

La Repubblica ceca e la Repubblica slovacca ritengono che dovrebbe esserci una netta distinzione tra il commercio internazionale di armi da fuoco militari (considerate attrezzature militari e disciplinate dalla legislazione nazionale) e il commercio internazionale di armi da fuoco per uso civile (disciplinate dal regolamento). La Repubblica ceca e la Repubblica slovacca desiderano sottolineare che l'esclusione delle armi da fuoco figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari non inciderebbe sulle procedure di autorizzazione esistenti negli Stati membri. Tali procedure funzionano e possono essere ancora più rigorose in considerazione della sensibilità delle attrezzature militari.

Sulla base di quanto precede, la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca non possono sostenere il testo di compromesso della proposta nella sua forma attuale. Ci asteniamo pertanto dalla votazione sul testo proposto."

Punto 3 dell'elenco dei punti "A": **Regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE**
Adozione dell'atto legislativo

DICHIARAZIONE DI MALTA

"Malta riconosce l'importanza della proposta legislativa in oggetto, volta ad accelerare la sostenibilità degli imballaggi e a ridurre l'impatto dei rifiuti di imballaggio. Desidera inoltre riconoscere i notevoli progressi compiuti su vari aspetti, quali l'esenzione per alcune microimprese dalla procedura di valutazione della conformità e il fattore di correzione relativo al turismo.

Malta, tuttavia, rileva con rammarico la natura discriminatoria dell'esenzione dagli obiettivi di riutilizzo, che ora si basa sui risultati degli Stati membri nella gestione dei rifiuti piuttosto che sulle prestazioni degli operatori economici interessati.

Anche l'obbligo per i sistemi di deposito cauzionale e restituzione di disporre di un'etichetta nazionale risulta problematico per Malta, in quanto aumenterà gli oneri logistici e amministrativi per i distributori locali che dipendono fortemente dalle bevande importate.

Infine, Malta nutre preoccupazioni sul modo in cui gli Stati membri, in particolare quelli più piccoli, saranno in grado di conseguire gli obiettivi di riduzione dei rifiuti di imballaggio giuridicamente vincolanti, in particolare quello relativo al 2030, soprattutto perché alcune prescrizioni armonizzate per gli operatori economici di cui all'allegato V sono state diluite e il loro termine di attuazione prorogato fino al 2030."

DICHIARAZIONE DELL'AUSTRIA

"L'Austria sostiene l'obiettivo di stabilire misure chiare, ambiziose e applicabili nel settore degli imballaggi e di garantire la certezza del diritto. Tuttavia, il regolamento sugli imballaggi non consegue pienamente tale obiettivo. Manca l'equilibrio tra tutela dell'ambiente, oneri amministrativi e competitività.

Destano preoccupazione i seguenti elementi:

- oneri amministrativi elevati e aumenti dei costi senza benefici ambientali percettibili, ad esempio nel settore del riutilizzo;
- misure di attuazione complesse prescritte dal regolamento in oggetto; e
- problemi in merito all'applicazione, ad esempio riguardo alla responsabilità del produttore, segnatamente in relazione a paesi terzi.

Il contenuto della normativa in questione dovrebbe essere riservato alla forma giuridica di una direttiva.

Alla luce di tali preoccupazioni, l'Austria si asterrà dalla votazione finale."
